

20075/11

S.U.

Udienza in camera di consiglio

in data 6 maggio 2011

Ordinanza n. 1003/0M

Reg. gen. n.49826/2010

75



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione seconda penale

composta dai signori

dott.	Franco Fiandanese	Presidente
dott.	Domenico Gallo	Consigliere
dott.	Alberto Macchia	Consigliere
dott.	Margherita B. Taddei	Consigliere
dott.	Geppino Rago	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Sul ricorso proposto dalla difesa di **Hu Guodong** (nata il 14.01.1979) **Wang Zuojiang** (nato il 03.08.1983) **Mariani Antonella** (nata il 15.10.1966) **Peroni Fabrizio** (nato il 02.07.1965) avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 04.11.2010, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 05.07.2010 dal GIP del Tribunale di Roma;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;

Sentito l'avv. Mauro Capone, in sostituzione dell'avvocato Fabio Sarandrea di Roma, di fiducia per Wang Zuojiang, che preliminarmente informa la Corte che il 03.05.2011 la 3° sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza interlocutoria emessa dal Tribunale del riesame di Roma di acquisizione di atti in una con il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Roma del 05.07.2010 e rileva la mancanza di interesse per il proprio assistito di continuare nel giudizio;

Sentito il sostituto procuratore generale Vito Monetti che rappresenta l'opportunità di un rinvio per conoscere la motivazione della sentenza adottata dalla 3° Sezione penale di questa Corte;

Rilevato che il Presidente dichiara di essere a conoscenza della decisione adottata da altra sezione di questa Corte e, riservandosi il collegio, invita a concludere;

Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo, in relazione al ricorso di Mariani Antonella, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ed il rigetto degli altri ricorsi;

sentito l'Avv. Giuseppe Di Trocchio difensore di fiducia di Peroni Fabrizio, che prospettata l'opportunità di attendere il deposito delle motivazioni della sentenza della 3° sezione, nel merito confida nell'accoglimento del ricorso;

sentito l'avv. Luigi Ciotti difensore di Hu Guandong, che si associa alla richiesta di rinvio del Procuratore Generale e nel merito insiste per l'accoglimento del ricorso;

sentito l'avv. Dino Lucchetti di fiducia per Fabrizio Peroni e Antonella Mariani, che, rilevata l'opportunità di un rinvio per attendere il deposito della sentenza impugnata, insiste nel merito per l'accoglimento del ricorso;

Premesso che :

-Il Tribunale del riesame di Roma il 4.11.2010 confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 05.07.2010 nell'ambito di un procedimento relativo ad ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio; riciclaggio continuato, contrabbando intraspettivo, evasione fiscale: il provvedimento ablativo è stato richiesto con esclusivo riferimento ai reati di riciclaggio e contrabbando.

1) Il difensore di Hu Guandong, avv. Luigi Ciotti, avverso tale ordinanza, ed a quelle precedenti del 28.10.2010 e del 18.10.2010, con le quali il Tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia della misura cautelare dopo la richiesta alla Procura della Repubblica di Roma dell'invio di ulteriori atti con conseguente differimento del termine caducale, propone ricorso chiedendo l'annullamento delle ordinanze e

deducendo a motivo l'abnormità dei provvedimenti che hanno rigettato l'eccezione di tardiva trasmissione degli atti, posto che solo il 13.10.2010 l'Ufficio del P.M. faceva pervenire al Tribunale una minima parte degli atti relativi alla misura impugnata e che l'eccezione veniva rigettata dal Tribunale che contestualmente chiedeva all'ufficio del P.M. l'invio di atti, in particolare delle informative della Guardia di Finanza del 17 giugno 2009, del 10 e 12 aprile 2010 e tale richiesta veniva reiterata all'udienza del 28.10.2010. Il modo di procedere del Tribunale, secondo il ricorrente ha determinato *una crisi funzionale* del procedimento del riesame che deve essere improntato al rispetto del principio di speditezza ed economia e nel quale non è contemplata la possibilità di una stasi, tanto più che il Tribunale non può supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato tale da renderlo inesistente.

2) Il difensore di Wang Zuojiong, avv. Fabio Sarandrea, avverso l'ordinanza del 4.11.2010 deduce la violazione dell'art.309 n.9 c.p.p. per motivi analoghi a quelli espressi dalla difesa Guodong, e per l'assenza, nel sistema del riesame, di poteri istruttori in capo al Tribunale, che porti a violare ripetutamente, come nel caso in esame, il termine caducale previsto dall'art.309 n.9 c.p.p.; lamenta inoltre il vizio di motivazione per essere generica l'indicazione degli elementi indizianti.

3) Il difensore di Mariani Antonella, avv. Dino Lucchetti, deduce l'inefficacia della misura per omessa pronuncia nei termini previsti dagli artt.324 comma VII in combinato disposto con l'art.309 commi 9 e 10 c.p.p. e la violazione dell'art.324 co 7 e 309 commi 9 e 10 c.p.p.; la nullità del provvedimento di acquisizione d'ufficio di atti di indagine non trasmessi al Tribunale e la violazione dell'art.309 c.p.p.; la nullità del provvedimento impugnato per essere la motivazione dello stesso meramente apparente e per la violazione degli artt.125 comma 3 c.p.p. e dell'art.12 sexies D.L. 306 del 1992. Analoghi motivi lo stesso difensore presentava anche nell'interesse di Peroni Fabrizio.

4) Il difensore di Peroni Fabrizio, avv. Giuseppe Di Trocchio, avverso la predetta ordinanza, deduce l'illegittimità del provvedimento di acquisizione di ufficio di atti di indagine non trasmessi al Tribunale dalla Procura e l'inutilizzabilità degli stessi perché emessi in violazione degli artt. 324 e 309 c.p.p.; la perdita di efficacia della misura per omessa tempestiva pronuncia in violazione degli artt.324 e 309 c.p.p.; la nullità del provvedimento impugnato per motivazione omessa o meramente apparente e violazione degli artt.321 e 125 c.p.p. ,348 ter c.p. e 12 sexies D.L. n.306 del 1992

- rilevato che:

-uno dei ricorrenti, Wang Zuojiang, ha ricorso autonomamente contro l'ordinanza del 18/10/2010 del Tribunale del riesame, che, rilevato che non erano stati trasmessi tutti gli atti posti a base del provvedimento di sequestro impugnato, disponeva di richiedere all'A.G. procedente gli atti ritenuti parti integranti del fascicolo del riesame e non trasmessi dai predetti uffici, dichiarando che il termine di dieci giorni per la decisione sarebbe decorso dalla data di pervenimento in cancelleria degli atti richiesti;

che il predetto ricorso è stato assegnato alla terza sezione penale di questa Corte, che ha deciso, il 03.05.2011, accogliendo il ricorso con il quale si denunciava l'abnormità dell'ordinanza, adottando il seguente dispositivo: «annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché dichiara la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Roma in data 5 luglio 2010. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dell'art. 626 c.p.p.»;

Considerato che :

- appare quantomeno dubbio che la pronuncia sull'impugnazione di un provvedimento interlocutorio, comunque non definitivo nell'ambito di un procedimento, proposta da una sola delle parti del procedimento stesso possa condizionare, con l'applicazione dell'effetto estensivo, la decisione sull'impugnazione, proposta da tutte le parti, del provvedimento conclusivo del procedimento, che comporta pienamente la valutazione della misura cautelare reale, di spessore affatto diverso per le problematiche che coinvolge;
- questa Sezione è competente, secondo i criteri tabellari di distribuzione degli affari, con riferimento ai reati contestati (lo stesso Wang Zuojiang, che ha proposto il separato ricorso assegnato alla 3° Sezione e da questa deciso, risulta imputato esclusivamente del delitto di riciclaggio: v. pag. 23 dell'ordinanza del Tribunale del riesame in questa sede impugnata);
- le Sezioni Unite hanno chiarito che «la perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte dell'autorità procedente, entro il quinto giorno dall'istanza, non essendo richiamato, nell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., il comma quinto del precedente art. 309, che prevede il predetto effetto caducatorio per le misure cautelari personali» (Sez. Un. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239698);
- pertanto, in tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni, imposto a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e

309, commi 9 e 10, entro il quale deve intervenire la decisione da parte del Tribunale del riesame, decorre dalla data di effettiva ricezione degli atti ancorché tardiva (Sez. 3°, n. 37413 del 10/07/2007, Rv. 237307; Sez. 1°, n. 1386 del 31/03/1993, Rv. 194708)

- la affermazione della perentorietà del termine di dieci giorni, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine (Sez. 3° n°6597 del 16/02/2006, Rv. 244331) deve intendersi sempre con riferimento alla data di ricezione degli atti, la cui trasmissione, come hanno affermato le Sezione Unite, non è soggetta, in materia di misure cautelari reali, a termini stabiliti a pena di inefficacia;
- sulla base di tali premesse, la constatazione da parte del Tribunale del riesame di misure cautelari reali della incompletezza degli atti inviati rispetto a quelli posti a base della misura può legittimare un provvedimento di acquisizione a completamento, che, in quanto tale, non è espressione di poteri istruttori, potendosi ritenere ancora valide con riferimento alle misure cautelari reali le seguenti affermazioni di principio: 1) «Poiché il Tribunale del Riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, nell'ipotesi di mancata trasmissione di tutta la documentazione a suo tempo presentata dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari con la richiesta della misura cautelare, è legittimo il rinvio della decisione ai fini dell'acquisizione degli atti mancanti; tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica infatti come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale» (Sez. Un., n. 25 del 05/07/1995, Rv. 202016); 2) Il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame secondo il combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in Tribunale di tutti gli atti - e non solo di parte di essi - a suo tempo presentati dal P.M. al G.I.P. a sostegno della misura cautelare a norma dell'art. 291 comma 1 cod. proc. pen. (sez. Un, n. 14 del 18/06/1993, Rv. 194309;
- anche se ad oggi non è nota la motivazione della decisione della terza sezione, certo è che essa ha accolto la tesi difensiva della abnormità del provvedimento con il quale il Tribunale del riesame della misura cautelare di sequestro ha disposto la acquisizione di tutti gli atti posti a base della misura e valutati dal G.I.P. e che

qualsiasi diversa decisione di questa Sezione si porrebbe in contrasto con altra di diversa Sezione, addirittura all'interno dello stesso procedimento;

ritenuto che

- tale contrasto non può essere relegato ad una rilevanza di mera ipotesi essendo stato questo collegio già investito della decisione;

- non è d'uopo attendere, per lo stesso motivo, il deposito della motivazione della decisione della terza sezione, non avendo la stessa riguardato il provvedimento relativo alla misura cautelare, ma un provvedimento interinale, con decisione che comunque può essere congruamente articolata in modo affatto diverso;

Visto l'art.618 c.p.p.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 06. 05. 2011

Il Consigliere Estensore

M. B. Taddei

Il Presidente

F. Fiandanese

F. Fiandanese

